

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 28 maggio 2019

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2019, n. 26

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche alla l.r. 19/2019.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019

Art. 2 - Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 19/2019

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005));

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021);

Considerato quanto segue:

1. Con l'articolo 18 della l.r. 19/2019 la Regione ha normato la ricapitalizzazione degli ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie, in ottemperanza a quanto definito nella riunione del 2 aprile 2019 del

Tavolo tecnico destinato alla verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, per l'analisi dei dati relativi al IV trimestre 2018;

2. A seguito della comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2019 la Regione Toscana ha chiesto, per la definitiva verifica degli adempimenti regionali, la convocazione del Tavolo tecnico, la cui riunione si è tenuta il 23 maggio 2019;

3. Dalla riunione di cui al considerato 2 è risultata la sostanziale idoneità dei provvedimenti già adottati dalla Regione Toscana, ma, ai fini della formale conclusione della procedura di verifica, è stata richiesta una modifica dell'articolo 18 della citata l.r. 19/2019, per definire con maggiore chiarezza l'entità e la provenienza delle risorse regionali già individuate;

4. È opportuno, in particolare, chiarire che le risorse regionali mediante le quali sono finanziati gli oneri di cui all'articolo 18 sono di natura corrente;

5. Al fine di consentire il rigoroso rispetto dei tempi di esecuzione degli adempimenti prescritti è necessario disporre l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie.
Modifiche al preambolo della l.r. 19/2019

1. Nel preambolo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021), il considerato 18 è sostituito dal seguente:

“18. È necessario autorizzare la Regione ad assegnare la somma di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per ricapitalizzare gli ammortamenti non sterilizzati del periodo 2001-2011, secondo quanto concordato nel Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali.”

Art. 2

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie.
Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 19/2019

1. L'articolo 18 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:

“Art. 18

Ricapitalizzazione ammortamenti non sterilizzati delle aziende sanitarie

1. Al fine di ricapitalizzare gli ammortamenti non

sterilizzati del periodo 2001-2011 delle aziende sanitarie toscane è autorizzata la spesa di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037, da trasferire annualmente agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.820.000,00 annui, si fa fronte per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 04 "Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019 - 2021.

3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, pari ad euro 8.820.000,00 annui, a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 si fa fronte con risorse regionali di natura corrente."

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 31 maggio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.05.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 27 maggio 2019, n. 28

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 maggio 2019, n. 379

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Approvata in data 28 maggio 2019

Divenuta legge regionale 15/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 16 aprile 2019, n. 19](#)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2019, n. 27

Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della l. 145/2018. Modifiche alla l.r. 3/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I

Rideterminazione dei vitalizi regionali. Nuove disposizione della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)

Art. 1 - Inserimento del capo II bis nella l.r. 3/2009

Art. 2 - Finalità. Inserimento dell'articolo 10 quater nella l.r. 3/2009

Art. 3 - Decorrenza. Inserimento dell'articolo 10 quinquies nella l.r. 3/2009

Art. 4 - Base imponibile contributiva. Inserimento dell'articolo 10 sexies nella l.r. 3/2009

Art. 5 - Quota contributiva a carico del soggetto e della Regione. Inserimento dell'articolo 10 septies nella l.r. 3/2009

Art. 6 - Montante contributivo individuale e coefficiente di trasformazione. Inserimento dell'articolo 10 octies nella l.r. 3/2009